
NORME SPECIFICHE TECNICHE sulle

**CAPACITÀ NECESSARIE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA IN CAMPANIA**

Premessa

Come previsto dall'articolo 10, comma 6, e dall'articolo 11, comma 2, delle *Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive*, i soggetti potenzialmente destinatari di provvedimenti di autorizzazione o concessione all'attività estrattiva devono essere in possesso di adeguate capacità, da provare con apposita documentazione da produrre al Settore regionale competente.

Le presenti *Norme Specifiche Tecniche*, approvate con deliberazione della Giunta Regionale (secondo il combinato disposto del capitolo 1.3 delle *Linee Guida* e dell'articolo 5, comma 7, delle *Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive*), dettano indirizzi operativi inerenti:

- al riconoscimento del possesso dei requisiti minimi di capacità
- all'individuazione di criteri di preferenza, riferiti alle capacità, nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni estrattive
- alla perdita e al recupero delle capacità.

Art. 1

Obbligo di provare il possesso delle capacità

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, e dell'articolo 11, comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: "N.d.A." del "P.R.A.E."), tutti i soggetti potenzialmente destinatari di provvedimenti di autorizzazione o concessione all'attività di cava (di seguito: "soggetti interessati") devono presentare al Settore Regionale competente (di seguito: "Settore") la documentazione attestante il possesso delle capacità generali, tecniche ed economico-finanziarie.
2. Il possesso di tali capacità non è richiesto ai soggetti che devono o intendono procedere al mero ripristino, ovvero ricomposizione ambientale, di siti di cava, anche abusiva, abbandonata o dismessa, a condizione che sia esclusa qualsiasi asportazione di materiale dall'area di cava.

Art. 2

Requisiti minimi

1. I requisiti minimi richiesti per dimostrare il possesso delle capacità di cui all'articolo 1 si distinguono in:
 - a. requisiti di ordine generale
 - b. requisiti di capacità economico-finanziaria
 - c. requisiti di capacità tecnica.

Art. 3
Documentazione attinente ai requisiti minimi

1. La documentazione attinente ai requisiti minimi di cui all'articolo 2, da esibire su esplicita richiesta del Settore, consiste in:

a. requisiti di ordine generale

a.1 certificato storico in corso di validità, relativo agli ultimi cinque anni o a far data dal momento di costituzione della società, che attesti l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese rilasciato dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura competente (CCIAA) e dal quale risulti:

- il numero di iscrizione nel registro
- la sede sociale
- i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società;

a.2 documentazione che prova il possesso, in capo al soggetto interessato, dei *requisiti di ordine generale* previsti per gli assuntori di contratti pubblici; detta documentazione, fatte salve successive modifiche ed aggiornamenti apportati dalla normativa nazionale di settore, da recepire con apposite direttive del Settore Regionale competente, deve provare che:

a.2.a non sussiste dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, ovvero non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

a.2.b non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575ⁱ;

a.2.c non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena (art.444 c.p.p.) per reati gravi a danno dello Stato o della Comunità, o condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (art.45, par. 1, Direttiva CE 2004/18)ⁱ;

a.2.d non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo la normativa vigente di settore;

a.2.e non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la normativa vigente di settore;

a.2.f non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la normativa vigente di settore;

a.2.g è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 e ss.mm.ii.;

a.3 dichiarazione, sottoscritta dal soggetto interessato con le modalità di cui agli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale risulti, in relazione a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, il possesso delle capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva;

b. requisiti di capacità economico finanziaria

- b.1* referenze bancarie, rese da un Istituto di credito, sulla regolarità e correttezza dei rapporti bancari intrattenuti dal soggetto richiedente e sul possesso, da parte di quest'ultimo, di idonei requisiti di solvibilità;
- b.2* programma economico – finanziario delle attività imprenditoriali a farsi, sia di gestione che di investimento, su base almeno triennale, con:
- indicazione delle uscite e delle entrate stimate
 - specifica evidenza dei fabbisogni finanziari e delle relative modalità di copertura
 - indicazione del numero di persone occupate, distinte per le singole attività (lavori estrattivi, lavori di ricomposizione ambientale, lavori agli impianti di trattamento del materiale estratto, etc.);
- b.3* attestazione, resa da un Istituto di credito, da una Società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e ss.mm.ii. ovvero da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, avente ad oggetto la capacità economico – finanziaria di sostenere nel tempo i fabbisogni finanziari evidenziati nel programma delle attività di cui al punto *b.2*, con le relative coperture;
- c. requisiti di capacità tecnica*
- relazione, sottoscritta da tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 ss.mm.ii. e controfirmata dal soggetto interessato con le modalità di cui agli articoli 38, 47, 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale risulti la conoscenza dei luoghi su cui si intende svolgere l'attività estrattiva e nella quale siano fornite dettagliate informazioni:
- sulle tecniche di coltivazione e di effettuazione delle connesse attività (abbattimento, movimentazione, etc.), nonché sulle tecniche di ricomposizione ambientale che si intendono adottare, nel rispetto delle N.d.A. del P.R.A.E., fatti salvi gli approfondimenti a farsi in sede di redazione dei progetti;
 - sull'utilizzazione e sulla destinazione, nel mercato, del materiale estratto in cava;
 - sulle fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti di cava mediante impianti ubicati all'interno del perimetro estrattivo (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e ss.mm.ii., e dell'articolo 5 della legge regionale n. 54/1985 e s.m.i.), nonché sulle caratteristiche e sulle capacità produttive degli stessi impianti.

Art. 4

Aggiornamento della documentazione attinente ai requisiti minimi.

Requisiti minimi del direttore di cava

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione estrattiva il soggetto interessato deve dimostrare la vigenza del possesso dei requisiti di ordine generale presentando al Settore la documentazione prevista all'articolo 3, comma 1, lettera *a*.
2. Prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione estrattiva, il direttore di cava nominato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e ss.mm.ii. deve dimostrare il possesso dei requisiti minimi di ordine generale, presentando al Settore la documentazione che prova il possesso dei requisiti di ordine generale previsti per i direttori tecnici degli assuntori di contratti pubblici; detta documentazione, fatte salve successive modifiche ed aggiornamenti apportati dalla normativa nazionale di settore, da recepire con apposite direttive del Settore Regionale competente, deve provare che:

- a. non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
 - b. non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena (art.444 c.p.p.) per reati gravi a danno dello Stato o della Comunità, o condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (art.45, par. 1, Direttiva CE 2004/18).
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione estrattiva, il direttore di cava deve altresì presentare il *curriculum* attestante le proprie esperienze professionali, con riferimento ad eventuali esperienze pregresse attinenti le attività estrattive.
4. Prima dell'inizio della coltivazione di ciascun lotto, il titolare dell'autorizzazione o concessione estrattiva deve aggiornare la documentazione attinente ai requisiti minimi di capacità economico finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*; entro lo stesso termine, deve altresì aggiornare la documentazione attinente ai requisiti minimi di ordine generale presentando al Settore il certificato storico in corso di validità, relativo agli ultimi cinque anni o a far data dal momento di costituzione della società, che attesti l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese rilasciato dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura competente (CCIAA), dal quale risulti:
 - il numero di iscrizione nel registro
 - la sede sociale
 - i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società
 - la dicitura antimafia, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii
 - la dicitura sull'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata).
5. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, resta ferma la facoltà del Settore di richiedere in qualunque momento, al titolare dell'autorizzazione o concessione estrattiva, l'aggiornamento della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*, *b*, e al direttore di cava l'aggiornamento della documentazione di cui comma 2.
6. I requisiti minimi dei titolari di autorizzazioni vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme sono aggiornati con le modalità di cui al comma 4.

Art. 5

Criteri di preferenza

1. I partecipanti alle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni estrattive devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 2 e 3, a pena di esclusione.
2. Le suddette procedure di gara includono, tra gli altri, i seguenti criteri di preferenza:
 - impegno ad utilizzare tecniche, anche innovative, per la realizzazione del progetto di coltivazione, finalizzate alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività di cava;
 - impegno ad utilizzare tecniche, anche innovative, finalizzate all'ottimizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale;
 - possesso di curriculum da cui emergano eventuali precedenti esperienze nel settore estrattivo, con particolare riferimento alle attività di cava effettuate, alle tecniche di scavo impiegate ed alle opere di ricomposizione ambientale realizzate, opportunamente

- dimostrate anche con documentazione fotografica, alle superfici e ai volumi oggetto di coltivazione, e al personale impiegato;
- possesso di un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) dimostrato attraverso certificazioni come quelle rilasciate ai sensi della norma UNI EN ISO 14.001 e del Regolamento comunitario EMAS n.761 del 19 marzo 2001.
3. La registrazione EMAS, in virtù della maggiore complessità dell'iter amministrativo per il riconoscimento dei requisiti previsti dal Regolamento comunitario n.761 del 19 marzo 2001, è comunque preferita rispetto alla certificazione UNI EN ISO 14.001.

Art. 6

Perdita delle capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva

1. Per effetto dell'articolo 10, comma 7, delle N.d.A. del P.R.A.E., la pronuncia di decadenza di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 54/1985 e s.m.i. implica la perdita, da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione estrattiva, delle capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva.
2. Per effetto degli articoli 10, comma 7, e 33, comma 3, delle N.d.A. del P.R.A.E., l'emanazione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 54/1985 e s.m.i., implica la perdita delle capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva nonché, ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera *d*, e 33, comma 3, delle medesime N.d.A., la consequenziale pronuncia di decadenza delle autorizzazioni o concessioni estrattive eventualmente rilasciate, sull'intero territorio regionale, al soggetto destinatario del provvedimento, ovvero a società di cui questi facesse parte, avendone poteri di rappresentanza legale, al momento dell'accertamento del fatto illecito.
3. La perdita delle capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva si verifica anche per sopraggiunta carenza dei requisiti di ordine generale e comporta la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione.
4. Nei casi previsti al comma 2 restano salvi gli effetti dei pronunciamenti, eventualmente intervenuti, dell'autorità giudiziaria e dell'autorità competente di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 13/1983 e ss.mm.ii.
5. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i periodi di sospensione causati dall'intervenuta perdita delle capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva non costituiscono motivo per istanze di proroga dell'autorizzazione.

Art. 7

Recupero delle capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva

1. Per effetto dell'articolo 24, comma 6, delle N.d.A. del P.R.A.E., l'esercente che adempie agli obblighi che hanno determinato la dichiarazione di decadenza, recupera le capacità non solo ai fini del titolo prioritario di cui all'articolo 24, comma 4, delle N.d.A. del P.R.A.E., ma anche ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti minimi necessari per ottenere l'autorizzazione o concessione estrattiva.
2. Per il combinato disposto degli articoli 24, comma 6, e 15, comma 1, lettera *d*, delle N.d.A. del P.R.A.E., la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di esercente nei confronti del quale sia stato emanato un provvedimento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 54/1985 e s.m.i., a condizione che questi adempia, anche nelle more

della dichiarazione di decadenza, a quanto ivi prescritto, ovvero, in mancanza di specifiche prescrizioni, a quanto disposto dal medesimo articolo 28, comma 1.

3. All'esercente che ha perso le capacità per le motivazioni di cui all'articolo 6, comma 3, viene riconosciuto il recupero delle medesime qualora il soggetto interessato abbia riacquisito i requisiti recuperabili di ordine generale previsti all'articolo 3, comma 1, lettera *a*, previa specifica istanza.
4. Il recupero delle capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva, di cui ai commi precedenti, è attestato dal Settore regionale competente sul territorio ove si è verificato il fatto illecito che ha originato la perdita delle capacità.

Art. 8

Norme transitorie

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, per i procedimenti di rilascio di autorizzazione estrattiva in corso alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la documentazione di cui all'articolo 3 va presentata prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio.
2. Per i procedimenti di rilascio di autorizzazione estrattiva, in corso alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti già titolari di autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 54/1985 e s.m.i. non sono tenuti a presentare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

ⁱ Si rimanda al decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. per il dettaglio dei soggetti rappresentanti della società che hanno l'obbligo di dimostrare l'inesistenza delle pendenze dei procedimenti indicati.